

Codice A1816B

D.D. 11 giugno 2021, n. 1691

**Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: FONDAZIONE DEI SANTI LORENZO E TEOBALDO - Interventi selvicolturali in Comune di Cerretto Langhe, località Pedaggera - Istanza n. 59835/2021.**



**ATTO DD 1691/A1816B/2021**

**DEL 11/06/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1816B - Tecnico regionale - Cuneo**

**OGGETTO:** Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: FONDAZIONE DEI SANTI LORENZO E TEOBALDO - Interventi selvicolturali in Comune di Cerretto Langhe, località Pedaggera – Istanza n. 59835/2021.

PRESO ATTO del D.lgs. 34/2018;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

PRESO ATTO CHE, a fronte della presentazione di una precedente Comunicazione semplice di taglio (n. 52240/2020), relativa allo sgombero di un impianto di arboricoltura da legno, per una superficie di 2,1080 ha, il Comando Stazione dei Carabinieri-Forestale di Cortemilia, con proprio Processo-verbale, ha elevato sanzione, contestando l'effettuazione di un taglio a raso su una superficie di 1,1340 ha definibile ormai bosco, visto lo stato di abbandono dell'impianto, e per la quale l'intervento effettuato poteva inquadrarsi come una sostituzione di specie ai sensi dell'art. 12 del Regolamento forestale regionale vigente (impianto di Pino strobo e Abete rosso); essendo la superficie di intervento maggiore di 1 ha, doveva conseguirsi l'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del citato Regolamento.

VISTA la domanda n. 59835/2021 presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dalla FONDAZIONE DEI SANTI LORENZO E TEOBALDO (Rappresentante legale Don Valerio Pennasso), in data 24/05/2021 – assunta al Protocollo n. 24426;

PRESO ATTO CHE l'istanza medesima, con il relativo progetto di intervento, è stata presentata a

seguito della sanzione irrogata, ed è volta da un lato a sanare l'intervento in parte già effettuato (1,3656 ha) e in parte ancora da effettuare (1,7438 ha); complessivamente l'intervento proposto si estende su 3,1094 ha.

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte Dott. For. Fabrizio Maglioni in data 11/06/2021, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali;

Tipologia forestale	Superficie da progetto (ha)	Superficie ammessa (ha)
- Rimboschimento di Pino stroboe Abete rosso	3,1094	3,0956
Totale	3,1094	3,0956

VERIFICATO CHE gli obblighi relativi all'imposta di bollo per l'istanza sono stati assolti, come da documentazione presente agli atti;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;
- VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

*determina*

di autorizzare, in sanatoria parziale, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., la FONDAZIONE DEI SANTI LORENZO E TEOBALDO, nella persona del rappresentante legale Don Valerio Pennasso, all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Cerretto Langhe (località Pedaggera), così come descritti nel progetto d'intervento, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup. intervento (ha)
Cerretto Langhe	-----	3	43	0,3534	0,2323
Cerretto Langhe	-----	3	44	0,3662	0,2899
Cerretto Langhe	-----	3	51	0,3474	0,3243
Cerretto Langhe	-----	3	52	1,7000	0,0030
Cerretto Langhe	-----	3	61	0,0314	0,0089
Cerretto Langhe	-----	3	62	0,0398	0,0398

Cerretto Langhe	-----	3	63	0,2186	0,2006
Cerretto Langhe	-----	3	64	0,5289	0,4018
Cerretto Langhe	-----	3	191	0,2604	0,2273
Cerretto Langhe	-----	3	220	0,1245	0,1147
Cerretto Langhe	-----	3	228	0,1164	0,0879
Cerretto Langhe	-----	3	229	0,1757	0,1675
Cerretto Langhe	-----	3	286	0,1526	0,1526
Cerretto Langhe	-----	3	366	0,2788	0,2420
Cerretto Langhe	-----	3	380	0,0200	0,0022
Cerretto Langhe	-----	3	381	0,2888	0,2793
Cerretto Langhe	-----	3	382	0,1063	0,0972
Cerretto Langhe	-----	3	383	0,0990	0,0347
Cerretto Langhe	-----	3	384	0,1074	0,0467
Cerretto Langhe	-----	3	387	0,1964	0,1325
Cerretto Langhe	-----	3	502	0,3565	0,0110
Totale					3,0956

- il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha 3,0956 di impianto di Pino strobo e con Abete rosso in stato di abbandono colturale, con presenza minima di rinnovazione di latifoglie autoctone, ed essere conforme allo stesso;

- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;

- potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Tecnico Regionale di Cuneo;

- il taglio dovrà essere effettuato nei limiti complessivi approvati, così come individuati nell'ambito dei rilievi effettuati;

- si approva la deroga dall'assenso al taglio, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del Regolamento forestale regionale vigente;

- si approva il numero delle piante prelevabili sull'intera superficie di intervento, desumibile dall'area di saggio effettuata, che comporta l'abbattimento di ca. 2.173 esemplari;

- si approva il volume di legname prelevabile con l'intervento pari a 1.240 mc circa, di cui 440 mc già abbattuti con la parte di intervento oggetto di sanatoria; tale valore è indicativo in quanto, dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;

- non potranno essere tagliate: le piante diverse da Pino strobo e Abete rosso, e le piante morte a terra o in piedi, e/o eventuali latifoglie mal conformate o deperienti;

- dovranno essere rilasciate tutte le piante diverse da quelle elencate al punto precedente;

- si prescrive il rilascio di una pianta viva ed una morta in piedi di latifoglie (se presenti) ogni 0,5 ha, al fine di conservare la biodiversità;

- si approva l'intervento di rinnovazione artificiale posticipata da effettuarsi secondo le indicazioni fornite nel progetto allegato all'istanza;

- qualora, durante il periodo di esecuzione dei lavori dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato;

- il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;

- uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco – *qualora previste* - che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;

- durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;

- ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;

- a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art.34 del Regolamento):

1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;

2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

2a) ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali

2b) sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innescò di fenomeni di erosione

2c1) chiusura e protezione degli accessi

2c2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”

- relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;

- per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

- dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

- i lavori di taglio, esbosco e di rinnovazione artificiale posticipata dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6, par. 5);

- entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)  
Firmato digitalmente da Graziano Volpe